

*Copia da restituire
timbrata e firmata
in ogni pagina
(fronte-retro)*



C00612UA19A

Contratto di Servizi con personale presso impianto depurazione Cuma
Protocollo n° UA/00612_19/SAP
Data Ordine: 19/2/2019
DCN

Tra

CUMA Scarl, corrente in Parma, Via Anna Maria Adorni n°1 in persona del legale rappresentante, di seguito, per brevità, definita "**Committente**"

E

R.E.M. S.R.L., corrente in Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR) CF/P.IVA: 02240470605 - in persona del suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri, d'ora in poi definita "**Contraente**" ed insieme alla Committente, le "**Parti**"

Premesso che:

- a) il Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania e Molise con Decreto Provveditoriale n° 38219 del 24/11/2016 ha dichiarato l'avvenuta aggiudicazione definitiva, nonché l'intervenuta efficacia della medesima, al raggruppamento temporaneo di imprese tra l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (mandataria) e la società Degremont S.p.A. (ora Suez Trattamento Acque S.p.A.) dell'affidamento della gestione, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato Grande Progetto - Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regni Lagni "Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma";
- b) in data 27 gennaio 2017 l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e la società SUEZ Trattamento Acque S.p.A. hanno costituito il RTI avente quale oggetto l'esecuzione delle attività afferenti l'intervento di cui in premessa;
- c) in data 29 luglio 2016 l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e la società SUEZ Trattamento Acque S.p.A. hanno costituito il Consorzio Cuma avente ad oggetto, in relazione all'iniziativa "Grande Progetto-risanamento ambientale e valorizzazione dei Regni Lagni - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma" lo sviluppo della progettazione esecutiva,

Pagina 1 di 26

l'esecuzione dei lavori necessari e la gestione dell'impianto e dei Collettori comprensoriali;

- d) in data 30 marzo 2017 il Consorzio Cuma è stato trasformato nella società Cuma Scarl (di seguito, per brevità denominata Committente) la quale subentrerà ai sensi di legge nell'esecuzione dei lavori affidati al RTI sopra meglio descritto;
- e) tra la Regione Campania e il RTI tra l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e SUEZ Trattamento Acque S.p.A. è stato stipulato in data 14 luglio 2017 il contratto d'appalto (in seguito "Appalto") per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Cuma nonché la gestione del servizio di depurazione dei reflui per i comuni tributari, come sopra meglio definite;
- f) le vicende giuridiche dei sopra menzionati rapporti contrattuali avranno efficacia automatica sul presente contratto;
- g) in particolare, il presente contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui fosse risolto, revocato o rescisso il contratto di appalto di cui alla lettera e) che precede, una delle parti recedesse dal suddetto contratto, salvo il pagamento in favore del Contraente delle prestazioni eseguite, ricorrendone i presupposti e le condizioni contrattuali; altresì, ove non fosse procurata la copertura finanziaria per tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera pubblica, il presente contratto verrà eseguito nei limiti della suddetta copertura finanziaria senza che il Contraente possa rivendicare alcun diritto di indennità, danni, e/o mancato utile relativamente alla parte dell'attività non eseguita;
- h) in caso di sospensione del contratto di appalto di cui alla lettera e), il presente contratto potrà essere sospeso, senza che per questo motivo il Contraente possa vantare alcun diritto nei confronti della Committente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimento danni, indennizzi, ristoro di maggiori oneri e costi ecc.;
- i) che il Committente con Delibera del Consiglio Direttivo del 30.05.2018, ha adottato il proprio Codice Etico, Politica Etica e Carta dei Valori. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in base alle Linee Guida elaborate dalle più rappresentative associazioni di categoria, con la medesima Delibera del Comitato Direttivo del 30.05.2018, ha adottato il proprio Modello Organizzativo, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- j) che per l'esecuzione del presente Contratto è ritenuto essenziale dal Committente il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel proprio Codice Etico Politica Etica e Carta dei Valori (di seguito, per brevità, "Codice Etico"), che il Contraente dichiara di conoscere e condividere nel contenuto;
- k) che il Contraente si obbliga a rispettare integralmente tutte le disposizioni contenute nei predetti Codice Etico e Modello Organizzativo, con facoltà per il Committente di risolvere il Contratto in caso di inadempimento e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) Oggetto del Servizio e verifiche compiute dal Contraente

La Committente, nella sua qualità di Appaltatrice, affida al Contraente, che accetta, alle condizioni di seguito precisate, il servizio previsto ed occorrente per Service manutentivo su motori installati presso impianto Cuma, relativo all'impianto di Cuma che nel prosieguo verrà denominato con il solo termine "Servizio".

UA/00612_19/SAP in data 19/2/2019

Pagina 2 di 26

CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata
Sede legale: via Anna Maria Adomi, 1 43121 Parma (PR)
Tel. +39.0521 2021 - Fax +39. 0521 207461 - PEC: consorzio Cuma@pec.net Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02807560343 -
Reg. Impr. C.C.I.A.A. Parma n° 02807560343 - R.E.A. di Parma n° PR - 268515
Capitale Sociale € 10.000

REV. S.p.A.
Via Ferruccio n. 16/A
03010 PATRICA (FR)
Partita I.V.A. n. 02240470605

Il Servizio, è soggetto alle osservanze delle condizioni stabilite nel presente contratto, nei seguenti documenti che si allegano al presente contratto e s'intendono integralmente trascritti e così in ordine di prevalenza:

- Il presente contratto;
- Protocollo di Legalità;
- Offerta del contraente N. ROFF253_18 DEM del 09/01/2018 valida solo come riferimento tecnico per le attività da eseguire

Le Parti espressamente convengono che l'interpretazione e l'applicazione del presente Contratto si informa ai seguenti principi:

a) il presente contratto è, per quanto applicabile, "passante" dei rischi e delle responsabilità assunte dalla Committente nei confronti della Regione Campania. Il Contraente pertanto assume nei confronti della Committente ogni obbligazione posta a carico di quest'ultima relativamente all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;

b) nell'oggetto del presente Contratto è compresa ogni attività necessaria per la corretta ed integrale esecuzione dei servizi, in conformità ai Documenti Contrattuali, e alle prescrizioni impartite dalla Regione Campania o dalla Committente, secondo i livelli di qualità indicati nel presente contratto e nella documentazione allegata. Il Contraente non potrà invocare omissioni, carenze o imprecisioni nella definizione dell'oggetto del contratto, restando obbligato ad eseguire le attività di che trattasi compiutamente e a regola d'arte, in conformità alle previsioni dei Documenti Contrattuali;

c) il Contraente dichiara di conoscere tutti i documenti contrattuali e di ritenere le prestazioni ivi contenute realizzabili tecnicamente, idonee all'esecuzione del Contratto in conformità agli standard prestazionali ivi previsti;

d) conseguentemente il Contraente fa propri detti documenti contrattuali per quanto riguarda gli obblighi che da essi derivano e che trovano applicazione al presente contratto e, per l'effetto, rinuncia a qualsiasi contestazione relativamente agli stessi.

Art. 2) Notizie fornite dal Contraente

Il Contraente dichiara e garantisce alla Committente:

- di disporre di capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio affidatogli con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di FROSINONE al n° FR-138995;

- d'essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative presso l'INAIL sede di FROSINONE n° 90641230-60, presso l'INPS sede di FROSINONE n° 3304826254;

- di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2 comma lett. c, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso i divieti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1 del D.L. luglio 2006 n. 223 convertito con modifiche in legge 4 agosto 2006 n. 248 che disciplina misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- di non avere alla firma del presente contratto nessun debito insoluto di natura contributiva/previdenziale/fiscale; essendo, infatti, la regolarità contributiva/previdenziale del Contraente presupposto essenziale per l'efficacia del presente contratto, a prova di tale dichiarazione il Contraente stesso si obbliga a rilasciare alla firma del presente contratto, giustappunto, il D.U.R.C. comprensivo della dichiarazione di congruità dell'incidenza della manodopera.

- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche né di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui al D.lgs 113 del 31.07.07.

- di non essere incorso in comportamenti o situazioni rilevanti ai sensi della vigente normativa "antimafia", di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Il Contraente dichiara di obbligarsi, in caso di modifica dei dati sopra indicati, a darne immediata comunicazione alla Committente.

(Gli spazi tratteggiati sono da compilarsi a cura del Contraente)

Art. 3) Corrispettivo

Il corrispettivo a misura (a corpo) è di complessivi **€ 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00)** sulla base dei seguenti prezzi unitari:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà presunta	P.U. Totale
Motori Ansaldo tipo CT355W4 da 160 Kw	nr.	2	2.210,00
Motori Ansaldo tipo CT355W4 da 200 Kw	nr.	3	2.440,00
Motori Ansaldo tipo CT355W4 da 260 Kw	nr.	7	2.440,00
Motori Siemens kw. 560 giri 2984 V. 6000	nr.	7	2.280,00
Motori ADDA kw. 90	nr.	2	1.100,00
Trasporto A/R (costo da 1 a 3 motori)	nr.	1	400,00
Smontaggio da 1 a 3 motori dal pianale dell'impianto	nr.	1	1.450,00
Prove di TG Delta presso l'impianto (Check Up) da 1 a 4 motori	nr.	1	2.000,00

L'ordine verrà gestito come "Ordine Aperto" dai Ns. responsabili dell' impianto, la tipologia del noleggio da effettuare verrà richiesto di volta in volta in funzione delle esigenze produttive con comunicazione scritta con sufficiente preavviso.

Il tetto massimo del presente "Ordine Aperto" è di Euro 60.000,00 superato il quale, il presente "Ordine Aperto" sarà considerato concluso e sarà oggetto di ulteriore gara di fornitura.

Remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi del noleggiante come meglio descritti all'art.5.

R.E.M. S.p.A.
Via Ferruccio n. 16/A
03010 PATRICA (FR)
Partita I.V.A. n. 02240470c

L'importo complessivo di cui sopra è stato indicato solo in via presuntiva, in funzione della durata presunta del presente contratto, non obbliga il Committente al versamento di detto importo e, correlativamente, non dà diritto al Noleggiante a percepirlo.

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 5 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed inclusi nel corrispettivo sopra indicato, ammontano a complessivi € 1.600,00)

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.

Gli oneri per la sicurezza, come sopra indicati, non sono stati oggetto di specifica contrattazione, non sono soggetti a ribasso e rappresentano esclusivamente la valorizzazione della quota parte degli oneri della sicurezza posta a carico del Contraente. Le Parti danno espressamente atto che l'ammontare sopra indicato compensa tutti i costi della sicurezza afferenti alle lavorazioni oggetto del presente Contratto e che gli stessi sono da considerarsi congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle attività oggetto del presente Contratto. Il Contraente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro sono stati calcolati tenendo conto anche delle prescrizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e della relativa documentazione tecnica, delle verifiche effettuate dal Contraente in sede di sopralluogo, ove previsto, e di ogni altra documentazione e informazione reperita a seguito del coordinamento e della cooperazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché di eventuali procedure e regolamenti aziendali vigenti conosciute e conoscibili da parte del Contraente e delle relative leggi applicabili in tema di Salute, Sicurezza ed Ambiente.

Il corrispettivo sopra indicato sarà corrisposto secondo le modalità di cui oltre, sempre che il servizio sia eseguito a regola d'arte, così come sarà certificato dal Responsabile della Committenza.

Art. 3bis) Revisione prezzi

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del Servizio e non verrà, quindi, assoggettato a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del Contraente al disposto degli Artt. 1467 e 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e del costo del personale impiegato.

Il Contraente espressamente dà atto della natura aleatoria del Contratto.

Art. 4) Garanzia di buona esecuzione - omissis

Art. 5) Oneri e obblighi a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, oltre ad ogni onere, attività e quant'altro per la perfetta esecuzione del Servizio, i seguenti obblighi particolari, con gli oneri che ne conseguono:

- lo sgombero delle aree/ambienti entro due settimane dalla data del verbale di ultimazione del Servizio, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- l'osservanza di quanto stabilito dalle norme vigenti in tema di sicurezza del lavoro. In caso di violazione della suddetta normativa, ove il Contraente incorresse in sanzioni pecuniarie ovvero cagionasse danni a terzi, ivi compresi i propri dipendenti, la Committenza ed i suoi dipendenti e/o collaboratori,

l'amministrazione appaltante ed i suoi dipendenti e/o collaboratori, il Contraente si obbliga ora per allora rispettivamente a provvedere al pagamento della sanzione irrogata con provvedimento definitivo ed a risarcire il danno cagionato. In caso di inadempimento all'obbligo teste citato di provvedere al pagamento della sanzione ovvero di risarcire il danno arrecato, il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a provvedere, in nome e per conto del Contraente stesso, al pagamento della suddetta sanzione ed eventuali accessori ovvero al risarcimento del danno, acconsentendo che la Committente trattenga dagli importi maturati dal Contraente per le prestazioni oggetto del presente contratto le somme che versasse a titolo di sanzione ed accessori o di risarcimento del danno.

In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Committente applicherà al Contraente una sanzione pecuniaria di importo variabile tra € 100 e € 500 in relazione alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione, al comportamento del Contraente precedente e successivo alla violazione ed in particolare all'essersi eventualmente il Contraente adoperato per eliminare le conseguenze negative della violazione. Il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a trattenere dagli importi maturati e maturandi dal Contraente per l'esecuzione del presente contratto le somme dovute dal Contraente alla Committente per le sanzioni applicate dalla Committente al Contraente a titolo di sanzione per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Contraente si impegna espressamente ad osservare e garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze proprie e dei propri subcontraenti, attrezzature, macchinari e tecnici propri o di eventuali subcontraenti segnalati e preventivamente autorizzati dalla Committente.

Resta inteso che i suddetti obblighi ed oneri sono da considerarsi ricompresi nelle prestazioni del Servizio e dunque remunerati con i corrispettivi fissati.

Art. 6) Responsabile della Committente

Il controllo sull'esecuzione del servizio in conformità ai patti contrattuali è affidato al Responsabile della Committente che opera avvalendosi di propri collaboratori. Egli provvederà al riscontro contabile ed amministrativo del servizio, redigendo gli stati d'avanzamento servizi ed il conto finale

Art. 7) Responsabile del Contraente

Il Contraente si obbliga ad affidare la direzione tecnica del servizio ad una persona qualificata. Il nome di tale professionista dovrà ottenere preventivo benestare dal Responsabile della Committente e risulterà dal modello DH allegato al presente contratto. Il professionista incaricato della direzione tecnica del servizio per conto del Contraente dovrà manifestare il proprio consenso con apposita dichiarazione contenuta nel modello DH di cui sopra.

Tale soggetto è inoltre responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, del rispetto dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, congruentemente al DUVRI del Committente (Allegato al presente contratto) e di quanto disposto dal Capitolato Speciale di Sicurezza allegato al presente contratto.

Art. 8) Oneri e obblighi a carico del Contraente - generici

Sono a carico del Contraente in via esemplificativa, essendo a carico del Contraente ogni onere, attività e quant'altro per la perfetta esecuzione del servizio, i seguenti obblighi particolari con gli oneri che ne

conseguono:

a. la presentazione con la tempestività necessaria dei documenti occorrenti per l'inizio del servizio:

Assicurazione RCT/RCO

Modello DH

Allegati al presente contratto sottoscritti

Documento Valutazione Rischi

Attestazione di conformità ai sensi del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisorie, consegnando le documentazioni attestanti la conformità (dich. CE e manuali d'uso e manutenzione)

Elenco DPI forniti ai lavoratori, presente nel POS dell'impresa

Elenco lavoratori a libro unico del lavoro e relativa idoneità sanitaria

Dichiarazione di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e copia della documentazione comprovante tale idoneità, inclusa quella prescritta dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008:

(i) nominativo e specifiche mansioni del/i soggetto/i della propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008;

(ii) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia del subappalto. Si richiede documento aggiornato a non più di 3 mesi anteriori alla consegna;

(iii) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008;

(iv) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;

(v) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

b. l'ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mm. e ii.;

c. l'ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e succ. mm. e ii.;

In caso di violazione delle normative di cui alle lettere b. e c. che precedono, ove il Contraente incorresse in sanzioni pecuniarie ovvero cagionasse danni a terzi, ivi compresi i propri dipendenti, la Committente ed i suoi dipendenti e/o collaboratori, l'amministrazione appaltante ed i suoi dipendenti e/o collaboratori, il Contraente si obbliga ora per allora rispettivamente a provvedere al pagamento della sanzione irrogata con provvedimento definitivo ed a risarcire il danno cagionato. In caso di inadempimento all'obbligo testé citato di provvedere al pagamento della sanzione ovvero di risarcire il danno arrecato, il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a provvedere, in nome e per conto dello stesso Contraente, al pagamento della suddetta sanzione ed eventuali accessori ovvero al risarcimento del danno, acconsentendo che la Committente trattenga dagli importi maturati dal Contraente per le prestazioni oggetto del presente contratto le somme che versasse a titolo di sanzione ed accessori o di risarcimento del danno.

In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Committente applicherà al Contraente una sanzione pecuniaria di importo variabile tra €. 100,00 e €. 500,00 in relazione alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione, al comportamento del Contraente precedente e successivo alla violazione ed, in particolare, all'essersi eventualmente il Contraente adoperato per eliminare le conseguenze negative della violazione. Il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a trattenere dagli importi maturati e maturandi dal Contraente per l'esecuzione del presente contratto le somme dovute

dal Contraente alla Committente per le sanzioni applicate dalla Committente al Contraente a titolo di sanzione per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

e. Comunicare alla Committente tutti gli infortuni e i *near miss* verificatisi nell'ambito dell'impianto della Committente;

f. L'obbligo di inviare alla Committente per conoscenza tutte le comunicazioni inerenti gli infortuni che il Contraente, ed eventuali suoi terzi contraenti autorizzati, debbano effettuare all'INAIL;

g. tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008 e di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.: il Contraente dovrà assicurare e garantire che tutti i propri dipendenti siano muniti e che espongano detta tessera di riconoscimento, completa di fotografia, indicazione delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro. In caso di violazione dell'obbligo testé citato, il Contraente si obbliga al pagamento della sanzione eventualmente irrogata in forza di provvedimento irrevocabile. In difetto di pagamento della summenzionata sanzione da parte del Contraente, quest'ultimo autorizza fin d'ora la Committente a provvedere, in nome e per conto del Contraente stesso, al pagamento della suddetta sanzione ed eventuali accessori, acconsentendo che la Committente trattienga dagli importi maturati dal Contraente per le prestazioni oggetto del presente contratto le somme che versasse a titolo di sanzione ed accessori;

h. il rispetto della normativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativa allo smaltimento dei rifiuti, alle immissioni e agli scarichi, essendo onere esclusivo del Contraente provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti;

i. sottoscrizione del modello DH (da restituire unitamente al contratto firmato) attestante che ai lavoratori dipendenti occupati nei servizi contemplati dal presente contratto sono praticate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti Contratti Collettivi di Lavoro sia nazionali sia locali;

j. la richiesta al Responsabile della Committente dell'autorizzazione all'ingresso di tutto il personale del Contraente all'interno della zona oggetto del servizio;

k. il rispetto d'ogni obbligo di legge in tema di sicurezza e d'igiene del lavoro, e, in particolare, quanto contenuto nell'allegato "Capitolato Speciale di Sicurezza";

l. fornitura di energia elettrica e forza motrice, necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

m. raccolta differenziata rifiuti in apposite aree e contenitori predisposti a cura e spese del Contraente così come per gli oneri per il relativo smaltimento;

n. Il Contraente si impegna espressamente ad osservare e garantisce l'osservanza anche da parte dei propri subcontraenti dell'art. 4 della L. 13 agosto 2010 n. 136, rubricato "controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali), ai sensi del quale "Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi".

- Ogni altro onere e magistero anche non espressamente indicato necessario allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte.

Resta inteso che i suddetti obblighi ed oneri sono da considerarsi ricompresi nelle prestazioni del servizio e dunque remunerati con i corrispettivi fissati.

Il Contraente si obbliga, in caso di autorizzazione al subaffidamento, a prevedere nel contratto di subaffidamento del servizio che gli obblighi assunti dal contraente nei confronti della Committente in forza

del presente contratto siano assunti dal Subcontraente nei confronti dello stesso Contraente, fermo restando l'esclusiva responsabilità del Contraente verso la Committente per l'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, con conseguente responsabilità del Contraente in caso di eventuali inadempimenti di qualsivoglia natura dei Subcontraenti.

Art. 9) Oneri e obblighi a carico del Contraente - specifici

Sono a carico del Contraente in via esemplificativa, essendo a carico del Contraente ogni onere, attività e quant'altro per la perfetta esecuzione del servizio, i seguenti obblighi particolari con gli oneri che ne conseguono:

- Ogni altro onere e magistero anche non espressamente indicato necessario allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte.

Resta inteso che i suddetti obblighi ed oneri sono da considerarsi ricompresi nelle prestazioni del servizio e dunque remunerati con i corrispettivi fissati.

Il Contraente si obbliga, in caso di autorizzazione al subaffidamento, a prevedere nel contratto di subaffidamento del servizio che gli obblighi assunti dal Contraente nei confronti della Committente in forza del presente contratto siano assunti dal Subcontraente nei confronti dello stesso Contraente, fermo restando l'esclusiva responsabilità del Contraente verso la Committente per l'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, con conseguente responsabilità del Contraente in caso di eventuali inadempimenti di qualsivoglia natura dei Subcontraenti.

Art. 10) Divieto di cessione del contratto e di subaffidamento del servizio

E' fatto divieto al Contraente di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto così come di subaffidare, anche in misura parziale, le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo autorizzazione scritta della Committente.

In caso di autorizzazione al subaffidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto il Contraente resterà comunque responsabile nei confronti della Committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto.

In caso di violazione dei suddetti divieti, sarà facoltà della Committente risolvere il contratto in danno del contraente ex art. 1465 c.c. con semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax.

Ove l'esecuzione del contratto si sia già conclusa il contraente sarà comunque tenuto responsabile dei danni tutti derivanti dalla violazione dei divieti di cui sopra.

Art. 11) Adempimenti del Contraente

Il Contraente dovrà inviare alla Committente, almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione relativa alla propria ditta ed alle eventuali ditte subcontraenti con personale presente in impianto, in originale o copia conforme all'originale ove applicabile:

1. documentazione d'avvenuta denuncia "di nuovo lavoro" agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;



2. apertura posizione INPS;

3. denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;

Più precisamente il Contraente si impegna a:

- Fornire al Responsabile del contratto:

1.copia di un documento di riconoscimento dei dipendenti impiegati per lo specifico contratto;

2. informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso al trattamento dei dati personali dei dipendenti impiegati per lo specifico contratto;

- Tenere in impianto, a disposizione della Committente, oltre ai documenti sopra elencati:

1.fotocopia dei mod. D.M. 10 – INPS (versamenti contributivi previdenziali e relative ricevute di versamento);

2. fotocopia delle polizze INAIL (denuncia lavoro);

3. fotocopia dell'anticipazione premio INAIL,

4. copia delle buste paga dei dipendenti;

5. fotocopia mod. F.24 con attestazione dei versamenti INPS e INAIL;

6. Copia del Libro Unico del Lavoro (o di altra documentazione dimostrante la regolare assunzione del personale impiegato con elencati i nominativi dei lavoratori che il Contraente impiegherà presso l'impianto per l'esecuzione del servizio);

7. copia della denuncia unificata DM/10 Emens denominata "Uniemens" di cui alla procedura Inps comunicata con messaggio n° 11903 del 25 maggio 2009;

8. documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i versamenti comprovati sono relativi a tutto il personale dipendente e assimilati;

9. D.U.R.C.; il Contraente autorizza espressamente fin d'ora ed irrevocabilmente la Committente a chiedere, ove la Committente a proprio insindacabile giudizio lo ritenesse necessario e/o opportuno, con riferimento al cantiere in oggetto, ristampe di D.U.R.C. già richiesti dal Contraente, originali del D.U.R.C. nonché, infine, a chiedere informazioni agli Enti competenti (INPS, INAIL) in merito alla posizione debitoria del Contraente, ogni eccezione rimossa, quale in via esemplificativa e non esaustiva relativamente a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (di seguito "GDPR") nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i..

Il Contraente si obbliga affinché identica autorizzazione sia rilasciata dai propri subcontraenti alla Committente.

Si precisa che nessun dipendente del Contraente e/o dei suoi subcontraenti potrà accedere all'impianto ed iniziare il servizio se il Contraente non abbia provveduto, trasmettendo alla Committente la relativa documentazione probatoria, ad:

a. iscrivere il dipendente sul libro unico del lavoro;

b. iscrivere il dipendente sul segna ore di impianto;

c. inviare all'INAIL la comunicazione d'avvenuta assunzione.

La documentazione sopra elencata soggetta a revisioni/modifiche periodiche dovrà essere reinoltrata con periodicità tale da garantire che la Committente sia sempre in possesso della documentazione nell'ultimo aggiornamento/revisione/copia/versione possibile, salvo quanto diversamente previsto in prosieguo; la documentazione soggetta a modifiche solo in caso di eventi particolari (es. libro unico del lavoro) dovrà essere reinoltrata solo in caso di modifiche.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Contraente dovrà, inoltre, trasmettere alla Committente, in originale o copia conforme all'originale, i seguenti documenti, relativamente a sé ed ai propri eventuali subcontraenti:

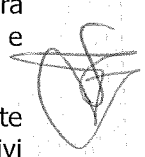
1. fotocopia dei mod. D.M. 10 – INPS (versamenti contributivi previdenziali e relative ricevute di versamento);
2. fotocopia delle polizze INAIL (denuncia lavoro);
3. fotocopia dell'anticipazione premio INAIL;
4. fotocopia della denuncia dei lavoratori alla Cassa Edile competente, nonché dei versamenti contributivi alla Cassa Edile;
5. copia delle buste paga dei dipendenti, quietanzate e corredate di copia degli strumenti di pagamento (assegno, disposizione di bonifico ecc.) (non saranno accettate dichiarazioni di pagamento in contanti);
6. libro unico del lavoro;
7. D.U.R.C..

La documentazione sopra elencata soggetta a revisioni/modifiche periodiche (es. D.U.R.C.) dovrà essere reinoltrata con periodicità tale da garantire che la Committente sia sempre in possesso della documentazione nell'ultimo aggiornamento/revisione/copia/versione possibile, salvo quanto diversamente previsto in prosieguo; la documentazione soggetta a modifiche solo in caso di eventi particolari (es. libro unico del lavoro) dovrà essere reinoltrata solo in caso di modifiche. Nessun dipendente del Contraente potrà accedere all'impianto ed iniziare il servizio se sprovvisto di regolare nulla osta rilasciato dal competente Ufficio di Collocamento.

Si precisa che la Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto sino alla esibizione della documentazione di cui sopra, senza alcun diritto del Contraente alla corresponsione di alcuna somma a qualsiasi titolo (indennizzo, risarcimento danni ecc.) derivante dalla suddetta sospensione dei pagamenti.

Il Contraente dovrà provvedere nei termini di legge al pagamento degli stipendi/salari, degli oneri contributivi, sociali e fiscali del proprio personale, e resta unico responsabile per ogni qualsivoglia aspetto del rapporto lavorativo intercorrente con i propri dipendenti. Per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, il contraente si impegna, a totale ed esclusivo proprio carico, ad osservare e fare osservare le vigenti norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali. Il Contraente provvederà, inoltre, a far osservare ogni altra disposizione in vigore o che possa intervenire nel corso del servizio, per la tutela ed incolumità fisica e morale dei propri lavoratori, nonché le disposizioni che saranno impartite dalle competenti autorità.

Il Contraente dovrà praticare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio contemplato dal presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti Contratti Collettivi di Lavoro sia nazionali sia locali, sottoscrivendo l'allegato modulo DH (da restituire unitamente al contratto firmato), indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione del Contraente o del subcontraente e dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Quanto



precede nel caso di cooperative varrà anche nei rapporti con i soci lavoratori a prescindere da qualsiasi regolamento interno. Il suddetto obbligo vincola il Contraente anche se non è aderente ad associazioni sindacali ed anche se recede da esse.

Il Contraente dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, qualsivoglia onere e/o danno derivante alla Committente dalle inadempienze da parte del Contraente a propri oneri ed obblighi relativi alla tutela economica, previdenziale, assistenziale e della sicurezza dei suoi dipendenti, dovranno essere integralmente ristorati, acconsentendo fin d'ora il Contraente affinché la Committente trattenga dagli importi maturati e maturandi dal contraente per le prestazioni oggetto del presente contratto le somme inerenti.

E' comunque fatto salvo il diritto di risolvere il contratto in danno del Contraente.

In particolare, anche ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il Contraente dovrà inviare alla Committente il D.U.R.C. competente per ogni mese di attività in ragione del fatto che tale adempimento, assieme alla consegna di tutta la documentazione elencata all'articolo rubricato "pagamenti" costituiscono presupposto essenziale e necessario per ottenere la contabilizzazione delle prestazioni e relativi pagamenti. Comunque il Contraente – ove richiesto dalla Committente – dovrà presentare in qualsiasi momento copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Trovando la loro fonte, gli oneri di cui sopra, in norme di legge imperative, il mancato adempimento di essi potrà comportare la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c..

In caso di accertato inadempimento alle obbligazioni di versamento di cui sopra, la Committente potrà a propria discrezione risolvere in danno del Contraente il presente contratto, con semplice comunicazione scritta della Committente, oppure, fermo il diritto alla risoluzione in danno, provvedere direttamente ad effettuare in nome e per conto del Contraente, il quale fin d'ora dichiara di rilasciare come in effetti rilascia ampia delega, i versamenti retributivi/contributivi/previdenziali/assistenziali/fiscali nei confronti degli aventi diritto a valere sui corrispettivi maturati e maturandi dall'impresa Contraente.

Il Contraente si obbliga affinché gli eventuali subcontraenti rilascino identica delega.

Il Contraente è responsabile dell'osservanza delle obbligazioni di cui sopra anche da parte dei propri eventuali subcontraenti, con conseguente responsabilità, anche agli effetti tutti di cui sopra, in caso di loro eventuale inadempimento.

Il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a trattenere somma adeguata per provvedere in nome e per conto del Contraente ai pagamenti dovuti, a valere sui corrispettivi maturati e maturandi in relazione al presente contratto.

Il Contraente autorizza la Committente a richiedere relativamente a sé ed ai propri subcontraenti copia del D.U.R.C. agli istituti ed enti abilitati al relativo rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla normativa vigente nonché di tutta l'eventuale ulteriore documentazione comprovante la regolare erogazione periodica di oneri fiscali, contributivi, assistenziali.

Il Contraente si obbliga affinché identica autorizzazione sia rilasciata, per quanto possa occorrere, dai propri subcontraenti in favore proprio e della Committente.

Le maestranze del Contraente impiegate nell'impianto di depurazione di Cuma di cui al presente contratto dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione. Nel caso di subaffidamento ovvero di subcontratto dei servizi, la tessera dovrà riportare anche gli estremi della relativa

autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la summenzionata tessera deve contenere anche l'indicazione del subcommittente.

E' fatto obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

In ogni SAS la committente praticherà, stante il disposto dell'art. 29, comma 2 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ss.mm.ii., il disposto dell'art. 7 del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la ritenuta pari allo 0,50% dell'importo contabilizzato a garanzia della regolare erogazione periodica di retribuzioni, oneri fiscali, contributivi, assistenziali e di Cassa edile sui redditi da lavoro nonché a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La sommatoria delle ritenute a garanzia per la tutela dei lavoratori nonché delle ritenute previste ai sensi dell'Art. 15 su ogni SAS potrà essere svincolata decorsi 60 giorni dal termine delle prestazioni di cui al presente contratto dietro presentazione alla Committente da parte del Contraente di D.U.R.C. regolare in corso di validità e previa dimostrazione dello stesso di aver regolarmente adempiuto a tutti i propri obblighi retributivi, contributivi e previdenziali e di quelli di pertinenza dei sub-contraenti di cui si è eventualmente avvalso nel corso del servizio.

Il Contraente si obbliga ad applicare identica trattenuta ai propri subcontraenti con personale presso l'impianto, con importo proporzionale al valore del subcontratto.

Art. 12) Oneri della Committente

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente gli oneri di seguito esaustivamente indicati:

- corrispondere al Contraente l'IVA come per legge, ove dovuta
- Accesso in cantiere

Art. 13) Programma del Servizio

Il Servizio dovrà essere eseguito secondo programma che verrà concordato tra le parti.

La committente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto con semplice comunicazione scritta dando preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 14) Sospensione del servizio

Nel caso il Contraente sospendesse il Servizio, sarà diritto della Committente dichiarare, con le conseguenti formalità di legge, la risoluzione del presente contratto ex art.1456 C.C., con facoltà di affidare il servizio ad altre imprese salvo ogni ragione di danno. Il Contraente non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione, nè richiedere il riconoscimento di maggiori oneri o compensi, per eventuali sospensioni e successive riprese del Servizio, che gli fossero ordinate dalla Committente in relazione a sopravvenienti esigenze, indipendenti dalla Committente.

Art. 15) Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati in base a stati d'avanzamento servizi mensili (SAS) redatti in contraddittorio con il Contraente, previa verifica della regolarità del D.U.R.C., oltre la contestuale consegna delle fatture quietanzate relative al Contraente ed agli eventuali subcontraenti corredate da specifica dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento degli importi risultanti a credito del Contraente e rispettivamente dei subcontraenti da stati di avanzamento precedentemente emessi. Su ogni SAS la Committente praticherà una ritenuta di garanzia pari al 10% dell'importo del SAS.

Le parti riconoscono espressamente che il termine di pagamento di seguito concordato è congruo in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto ed è giustificato anche in ragione dei termini di pagamento da parte del Committente principale.

Gli importi a credito del Contraente, di cui è vietata la cessione, anche parziale, saranno corrisposti dietro l'emissione di fattura che verrà liquidata a mezzo **B.B. 90 giorni data fattura fine mese** e a condizione che entro 45 giorni antecedenti al predetto vengano inderogabilmente consegnati alla Committente i seguenti documenti relativi al Contraente ed agli eventuali subcontraenti:

- 1-. copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici qualora previsti dal contratto collettivo;
- 2-. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assistenziali obbligatori dei propri dipendenti;
- 3-. copia del Libro Unico del Lavoro, attestante la vigenza del rapporto di lavoro nell'ultimo mese, o la Comunicazione Obbligatoria (C.Ob.) effettuata prima dell'assunzione al Centro per l'Impiego ed attestante l'assunzione;
- 4-. copia dei modelli uniEMens (ex DM10), con estremi delle quietanze di pagamento mod. F24;
- 5-. attestato di versamento alla Cassa Edile di competenza (qualora tenuto);
- 6-. buste paghe dei dipendenti corredate di idonea documentazione (copia assegni, bonifici bancari etc..) comprovante l'effettuazione ed il versamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto se previste, del Contraente, di tutte le imprese che lo compongono nel caso si tratti di ATI o di Società Consortile o forme giuridiche assimilabili, nonché da tutti gli eventuali subaffidatari o subcontrattisti, ai propri lavoratori dipendenti o con contratto di lavoro autonomo impiegati nell'esecuzione del Contratto, nonché delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (non saranno accettate dichiarazioni attestanti pagamenti in contanti);
- 7-. Modello DM 10 relativo agli oneri INPS e INAIL corredato del mod. F24 comprovante l'avvenuto pagamento;
- 8-. Denuncia annuale delle retribuzioni all'INAIL e relativo versamento del premio e/o delle rate qualora il contraente si sia avvalso della rateizzazione del premio, in tale evenienza, dovrà essere preventivamente consegnato il certificato di autoliquidazione comprovante l'importo del premio e l'importo delle singole rate.
- 9-. ogni ulteriore documento reso necessario da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento o comunque richiesto dalla Committente per l'eventuale approfondimento delle verifiche relative ai suddetti adempimenti.

Si precisa che i documenti sopra elencati dovranno essere trasmessi a cura del Contraente con cadenza mensile e relativi ai mesi di presenza in cantiere, e, comunque a semplice richiesta della Committente.

Il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla presentazione della documentazione probatoria

dell'intervenuto pagamento dei compensi e dell'adempimento degli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

La mancata, incompleta o ritardata consegna, entro il predetto termine, di uno solo degli elencati documenti comporterà l'automatica sospensione o postergazione del pagamento, provvedimento che non potrà costituire valido motivo per sospendere o ritardare il servizio affidato e tanto meno per ottenere la corresponsione di compensi a qualsiasi titolo (risarcimento danno, indennizzo, rimborso spese ecc), fatto salvo il maggior danno patito dalla Committente a seguito dall'inadempienza del Contraente.

La Committente in sostituzione del Contraente potrà con le somme trattenute provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi retributivi/previdenziali/assistenziali inevasi, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto in danno del Contraente.

Il Contraente dovrà restituire alla Committente copia delle fatture proprie e dei propri subcontraenti quietanzate entro 20 giorni dal pagamento delle stesse.

In difetto, il pagamento dei corrispettivi maturati potrà essere sospeso. A detto pagamento potrà farsi luogo solo dopo l'adempimento dell'obbligo di cui sopra di trasmissione delle fatture quietanzate. La Committente – a seguito dell'adempimento da parte del Contraente di tutti gli obblighi di natura amministrativa previsti dal presente contratto, ivi compreso quello testè citato – provvederà a pagare al Contraente il corrispettivo dallo stesso maturato, al netto dei danni cagionati alla Committente in conseguenza del ritardo negli adempimenti amministrativi, fermo quanto previsto in altre norme del presente contratto. Le somme a tal titolo trattenute non danno luogo alla maturazione di interessi. Il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a trattenere dagli importi maturati i danni subiti dalla Committente per il ritardo nella trasmissione delle fatture quietanzate.

Salvo il risarcimento del maggior danno.

Per patto espresso è vietata qualsiasi forma di cessione anche parziale del credito derivante dal presente contratto.

In caso di violazione del divieto di cui sopra, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, in tutto o in parte, con semplice comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax.

Ove il contratto avesse già esaurito la propria efficacia, il Contraente resterebbe comunque obbligato a restituire alla Committente quanto indebitamente percepito, a manlevare e tenere indenne la Committente da eventuali pretese avanzate dai terzi cessionari del credito o comunque a versare gli importi che la Committente fosse condannata a corrispondere al terzo cessionario.

Il Contraente si obbliga a comunicare entro 7 giorni dalla stipula del presente contratto, con raccomandata a r anticipata via fax, alla Committente gli estremi del conto dedicato/dei conti dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa in questione, che sarà/saranno accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A..

La mancata o ritardata comunicazione dei dati sopra indicati legittima la Committente a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Contraente, con semplice comunicazione scritta e fermo il diritto al risarcimento dei danni.

Comunque, in caso di mancata o tardata comunicazione dei dati sopra indicati, i pagamenti non potranno avvenire nei termini concordati, senza che ciò dia diritto al Contraente ad alcuna somma a titolo di indennizzo, risarcimento danni ecc. nè alla corresponsione di interessi.

Fermo restando l'obbligo del Contraente di procedere nei termini alle comunicazioni di cui al comma 7 dell'art. 3 legge citata alla stazione appaltante/Committente principale, il Contraente si obbliga a

comunicare entro e non oltre 5 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/o nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 e si obbliga ad inserire analoga clausola anche negli eventuali subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui all'oggetto, obbligando anche i propri subcontraenti ad inserire negli eventuali subcontratti di livello successivo detta clausola, pena la nullità dei subcontratti che ne fossero privi.

Ferme le sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 13 agosto 2010, il presente contratto si risolverà di diritto, con semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 c.c. della Committente, nel caso in cui il Contraente esegua transazioni senza avvalersi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A. così come in tutti i casi in cui la Committente abbia notizia dell'inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, fermi gli obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltate ed alla prefettura ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Il Contraente si obbliga ad inserire analoga clausola risolutiva espressa negli eventuali subcontratti stipulandi relativamente ai servizi in questione, obbligando anche i propri subcontraenti ad inserire negli eventuali subcontratti di livello successivo detta clausola.

In relazione agli obblighi di cui alla legge 136/2010, si rende noto che il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito all'opera è **B87H12001940006** ed il Codice Identificativo Gara (CIG) è **5744764937**.

Art.16) Fatturazione

Il Contraente dovrà emettere fatture da intestare a:

CUMA Scarl

Via A. M. Adorni 1

43121 Parma (PR)

Le fatture, ai sensi della L. n° 205 del 27 dicembre 2017 (Finanziaria 2018) e s.m.i., dovranno essere emesse in formato elettronico e inviate al SDI indicando il seguente codice di identificazione destinatario **MZO2AØU**.

Esse dovranno rispecchiare fedelmente il prospetto di fatturazione rilasciato dalla Committente, con specifico onere di evidenziare disgiuntamente gli importi dovuti a corresponsione degli oneri per la sicurezza.

Sulle fatture il Contraente dovrà indicare inoltre:

- CUP (Codice Unico di Progetto) della commessa [B87H12001940006];
- CIG (Codice Identificativo di Gara) [5744764937];
- Impianto destinatario della prestazione;
- numero di protocollo del presente contratto;
- l'oggetto del presente contratto [Art. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO];

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio n. 16/A
03010 PATRICA (FR)
Partita I.V.A. n. 02240470605

- numero dello Stato di Avanzamento Servizi (SAS) e data;
- data di chiusura del periodo cui si riferisce la prestazione fatturata che dovrà inderogabilmente coincidere con il SAS;
- la banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere esclusivamente ad uno dei conti correnti dedicati anche non in via esclusiva ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comunicati dal Contraente;
- la dicitura di seguito riportata: *"Il credito di cui alla presente fattura non può essere oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso"*.

In caso di discordanza tra le fatture ed il prospetto di fatturazione rilasciato dal Committente, i pagamenti non potranno avvenire entro i termini contrattualmente previsti, senza che ciò possa dare diritto al Contraente alla richiesta della corresponsione di somme a qualsivoglia titolo (indennizzo, risarcimento danni, rimborso spese, interessi ecc.).

Nel caso in cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) avvenga in ritardo per fatto imputabile alla Amministrazione tenuta a rilasciarlo, ovvero per fatto imputabile al Contraente, il pagamento della fattura rimarrà sospeso fino alla acquisizione di D.U.R.C. regolare.

Art. 17) modalità di regolamentazione dei reciproci rapporti debitori creditori

Tutte le fatture, emesse a qualsiasi titolo dalla Committente nei confronti del Contraente verranno a scadenza a 60 gg. D.F. valuta fine mese.

Le parti concordano che il pagamento di dette fatture avverrà alla scadenza mediante compensazione, fino alla concorrenza dell'importo, con fatture del Contraente in scadenza.

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso, le parti concordano che le fatture che la Committente emetterà alla fine del rapporto contrattuale dovranno avere scadenza precedente all'ultima fattura emessa dal Contraente.

Inoltre, a seguito dell'ultima fatturazione da parte del Contraente relativa all'ultimo stato d'avanzamento, la Committente provvederà alla compensazione, fino alla concorrenza dell'importo, di tutte le proprie fatture attive non ancora saldate con le fatture emesse dal Contraente in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Art. 18) Responsabilità civile del Contraente e copertura assicurativa

La Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al Contraente e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Contraente assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni, anche indiretti e consequenziali, che possano derivare a persone e cose per fatto proprio o dei propri dipendenti, o dei terzi a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne la Committente, l'ATI Impresa Pizzarotti & c. s.p.a. - Degremont S.p.A. (ora Suez Trattamento Acque S.p.A.) e la Committente principale Regione Campania da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

Fermo restando che le polizze di cui in appresso non limiteranno in alcun modo la responsabilità del Contraente derivanti dalla legge o dal presente contratto e che, pertanto, esso risponderà direttamente qualora l'ammontare dei danni verificatisi dovesse superare i massimali previsti nelle polizze o fossero

inferiori all'importo delle franchigie, il Contraente dovrà stipulare con primarie compagnie di assicurazione e mantenere operanti per tutto il periodo di validità del presente contratto le seguenti polizze, le cui franchigie saranno comunque a carico dello stesso, in aggiunta ad altre eventuali assicurazioni obbligatorie per legge.

Dal Contraente dovrà essere stipulata (in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.), entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e, ove l'inizio del servizio debba avvenire prima del decorso di detto termine, almeno 5 giorni prima dell'inizio del servizio, una polizza d'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (intendendosi per terzi agli effetti del presente articolo anche i dipendenti della Committente nonché della Committente principale) e verso dipendenti con i seguenti massimali:

-RC verso terzi almeno €. 2.600.000,00 unico

-RC verso dipendenti almeno €. 2.600.000,00 per sinistro, con il limite di €. 1.500.000 per ogni infortunato.

In tale polizza, deve essere inserita la seguente condizione particolare: *"Qualora committente del servizio sia una delle società del gruppo Pizzarotti o del gruppo Suez oppure un consorzio, associazione temporanea d'impresa cui tale società partecipino, esse, i loro amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti saranno considerati terzi a tutti gli effetti, nei confronti dell'assicurato contraente".*

Copia della polizza dovrà essere inderogabilmente inviata alla Committente per sua verifica unitamente al contratto prima dell'inizio dei servizi nonché, successivamente al pagamento dei premi, copia delle quietanze/appendici di proroga.

La Committente non assume alcuna responsabilità per i beni di proprietà o comunque nella disponibilità della Committente funzionali all'esecuzione del servizio lasciati incustoditi.

Il Contraente non potrà iniziare i servizi finché tutte le assicurazioni a suo carico non siano state stipulate, e si assumerà ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate o lo fossero senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.

Il Contraente, per eventuali contratti con terzi collegati, anche indirettamente riconducibili al presente Contratto, si impegna a inserire specifica clausola che obbliga questi ultimi alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con primarie Compagnie Assicuratrici, e con i massimali e le clausole di cui ai precedenti commi, per tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle attività prestate dai terzi medesimi, pena la facoltà della Committente di risolvere il Contratto. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Committente di esercitare ogni e più ampia azione nei confronti del Contraente per eventuali responsabilità e/o pretese che a qualunque titolo dovessero derivare in conseguenza dell'inadempimento di tale obbligo.

La Committente si riserva la facoltà, in caso di mancata presentazione, da parte del Contraente, delle polizze previste nel presente articolo, nei termini tassativi ed inderogabili, di risolvere il Contratto. In alternativa, laddove al momento del pagamento delle fatture il Contraente non abbia ancora prestatato le assicurazioni previste la Committente si riserva la facoltà di detrarre, dalle fatture da liquidare, l'importo ritenuto necessario, a suo insindacabile giudizio, a copertura dei rischi non assicurativamente coperti.

Art. 19) Conto finale – omissis

REM. S.r.l.
Via Ferruccio n. 16/A
03010 PATRICA (FR)
Partita I.V.A. n. 02240470605

Art. 20) Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta, per fatto e colpa del Contraente, oltre che negli altri casi previsti nel presente contratto:

- in caso di mancato inizio delle attività nei termini previsti;
- in caso di inosservanza del termine finale (ove applicabile);
- in caso di frode o negligenza grave da parte del Contraente;
- in caso intervenga, nel corso dell'esecuzione del contratto, una causa che determini la perdita in capo al Contraente di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- quando, per fatto imputabile al Contraente, lo svolgimento effettivo delle attività sia tale da compromettere il compimento delle attività a regola d'arte entro il termine finale fissato ovvero sia compromessa la buona riuscita del servizio;
- in caso di fallimento e/o o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compreso il concordato preventivo ex artt. 160 e ss., 182 bis, 182 ter e 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la liquidazione coatta amministrativa, o avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una qualunque procedura concorsuale;
- qualora nei confronti del Contraente intervenga o sia verificato, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi tempo, il positivo accertamento antimafia effettuato dalle competenti autorità ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o venga disposta la cancellazione/sospensione dagli elenchi c.d. "white list" di cui alla L. 190/2012 dal D.P.C.M. 18/04/2013 e dalla L. 114/2014 e s.m.i.;
- in caso di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività, per pendenza di contestazioni giudiziarie o arbitrarie;
- in caso di sospensione o rallentamento delle attività affidate;
- in caso di violazioni gravi della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;
- in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In ogni ipotesi di risoluzione, il Contraente avrà diritto solo al pagamento delle attività eseguite ricorrendo le condizioni di legge e di contratto, al netto dei danni subiti e subendi dalla Committente.

Il Contraente autorizza fin d'ora la Committente a trattenere dai propri eventuali crediti derivanti dall'esecuzione del contratto l'importo dovuto dal Contraente alla Committente per il risarcimento dei danni subiti e subendi, così come quantificato dalla stessa Committente.

Salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Contraente si obbliga a riconsegnare, entro 7 giorni dalla risoluzione del contratto, i luoghi liberi e sgombri; in difetto, la Committente è autorizzata fin d'ora a provvedervi in danno del Contraente.

Il Contraente si obbliga a concedere in locazione i beni nella propria disponibilità (attrezzature, macchine ecc.) e presenti in impianto al momento della risoluzione del contratto che venissero richiesti dalla Committente siccome necessari o utili all'ultimazione del servizio.

Il corrispettivo della locazione sarà concordato in buona fede tra le parti, sulla base dei prezzi correnti di

mercato.

Art. 21) Rinunce del Contraente

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del presente contratto, sia in ogni altro caso d'insorta o insorgente controversia fra le parti, il Contraente rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o d'eccezioni che possano eventualmente competere al Contraente per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

Art. 22) Clausola di trasparenza

Con la firma del presente contratto il Contraente dichiara:

1. che non ha assunto, né direttamente né indirettamente, impegni o creato aspettative di carattere economico nei confronti di soggetti riferibili alla Committente nonché di persone comunque operanti nella struttura organizzativa della medesima o di suoi aventi causa, impegni o aspettative aventi comunque attinenza con la partecipazione al Servizio in oggetto.
2. in particolare, il Contraente non ha procurato in passato e non è attualmente tenuto a procurare, direttamente né indirettamente, alcuna somma di denaro o altra utilità per attività o interventi di qualsiasi natura svolti nel suo interesse e connessi con il contratto.

In ogni caso di accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con il presente articolo e/o di inadempimento di uno qualsiasi degli impegni con esso assunti, il contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1.456 C. C., per fatto e colpa del Contraente che sarà obbligato a versare alla Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 C.C., una penale di ammontare corrispondente al 30% (trenta per cento) del valore complessivo delle attività affidate (comprensivo, quindi, del valore di eventuali aggiunte e/o varianti), salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno e cancellato dall'Elenco Contraenti Qualificati.

Art. 23) Foro Competente in via esclusiva

Ogni controversia (amministrativa, tecnica o giuridica) tra la Committente e il Contraente relativa all'interpretazione applicazione o esecuzione del presente contratto di Servizio, sarà devoluta, in via esclusiva, al Giudice Ordinario del Foro di Parma.

Art. 24) Obbligo di osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo

24.1 Il Contraente dichiara di essere pienamente a conoscenza e di accettare senza riserve il Codice Etico, Politica Etica, Carta dei Valori e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 08.06.2011 n. 231 così come descritti nelle premesse e allegati al Contratto, e pertanto, nell'esecuzione del Contratto, anche a garanzia delle azioni o omissioni di propri esponenti, impiegati, agenti, collaboratori e consulenti con funzioni specifiche relative alla esecuzione del presente Contratto, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., assume i seguenti impegni, qualificati espressamente come importanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e quindi il Contraente:

- a) si impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente il Codice Etico ed il Modello Organizzativo e loro successivi aggiornamenti, nonché delle leggi applicabili, ivi incluse le leggi richiamate nel Modello

stesso e di quelle in tempo in tempo vigenti in materia;

b) con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001, alle previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo del Committente, si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri esponenti, dipendenti, dirigenti, collaboratori e consulenti atti o comportamenti o condotte in contrasto con le norme di legge applicabili, o che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dalle norme e dal Codice e Modello suddetti, a prescindere dalla loro effettiva commissione o punibilità;

c) si impegna ad agire:

1) nel rispetto del Codice Etico e dei principi previsti dal Modello di Organizzativo del Committente; le cui versioni aggiornate sono sempre disponibili sul sito internet del Committente oppure

2) nel rispetto dei principi previsti dal proprio Codice Etico, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, qualora questi siano aderenti a quelli del Committente;

3) si impegna a collaborare in modo leale e trasparente con il Committente in ogni attività di monitoraggio, verifica e audit avente ad oggetto la corretta applicazione del Codice Etico e dei principi previsti dal Modello Organizzativo del Committente (o dei principi previsti dal proprio Codice Etico, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, qualora questi siano aderenti a quelli del Committente);

4) dichiara di non essere stato condannato e/o di non essere attualmente soggetto a indagini, procedimenti giudiziari e/o misure cautelari o interdittive per possibili violazioni del D.Lgs. 231/2001 e degli impegni sopra indicati e si impegna, durante l'esecuzione del Contratto, a comunicare prontamente al Committente l'eventuale futura esistenza delle suddette pendenze, appena ne venga a conoscenza.

24.2 Nel caso in cui il Contraente violi i sopra riportati obblighi e dichiarazioni, le Leggi Anticorruzione e/o gli impegni anticorruzione previsti dal presente Contratto, o sia condannato con provvedimenti definitivi per la commissione, durante l'esecuzione del Contratto, di uno degli illeciti sopra descritti e/o richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e/o dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., il Committente avrà facoltà di applicare i provvedimenti contrattuali giudicati più confacenti, ivi inclusa la sospensione dell'esecuzione del Contratto, dei pagamenti nonché la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente di ottenere dal Contraente il risarcimento per i danni o perdite cagionati.

Art. 25) Pubblicazioni e rapporti con la stampa

Salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto assoluto divieto al Contraente di tenere qualsivoglia rapporto diretto con la stampa, con la televisione sia pubblica sia privata, con la radio sia pubblica sia privata e con qualsiasi altro mezzo anche informatico (internet) di diffusione di notizia in ordine alle prestazioni oggetto del presente contratto. Anche qualsiasi diffusione o comunicazione di informazioni che sia imposta da leggi o da regolamenti applicabili al Contraente o ad alcuno dei soggetti facenti parte del medesimo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto dalla Committente.

Il Contraente è responsabile dei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri subaffidatari/subcontraenti, collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.



Art. 26) Clausola sospensiva

Il presente Contratto si intende sospensivamente condizionato alla trasmissione da parte del Contraente alla Committente della documentazione necessaria alle verifiche previste ai sensi dalla normativa inderogabile vigente in materia per l'avvio delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

In difetto, il presente contratto dovrà intendersi nullo a tutti gli effetti, senza alcuna responsabilità né onere a carico della Committente. I documenti richiesti per effettuare le verifiche di legge, ivi compresi i documenti necessari per la richiesta di informazioni prefettizie cosiddette antimafia, dovranno essere dal Contraente consegnati alla Committente per l'invio immediato al Committente principale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio del servizio; resta inteso che, nulla ricevendo entro tale data, la Committente potrà ritenere risolto il presente contratto, per fatto e colpa del Contraente.

Entro i suddetti termini, il Contraente dovrà rimettere la sopraindicata documentazione anche relativamente ai propri subcontraenti.

Il Contraente sarà tenuto responsabile dei danni eventualmente subiti dalla Committente in conseguenza del ritardo nella produzione della suddetta documentazione.

Art. 27) Verifica Antimafia

Il Contraente prende espressamente atto che il presente contratto è soggetto all'osservanza delle leggi e regolamenti in materia antimafia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo D.P.R. 252/98 e ss. mm. e ii. e D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss. mm. e ii..

Inoltre, il contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale sopravvenire di esiti positivi delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 252/1998 e ss. mm. e ii., ora art. 84 e 91 D.lgs. 159 del 6.9.2011. Qualora a seguito delle verifiche da parte della competente Prefettura, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 2 d.p.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss. mm. e ii. (ora art. 94 D.lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii.), per fatto e colpa del Contraente con conseguente estromissione dall'impianto dello stesso Contraente e dei suoi eventuali subcontraenti e salvo il risarcimento del danno.

Fermo quanto previsto dalla normativa di settore vigente al momento del rilascio delle informazioni prefettizie cosiddette antimafia.

Il Contraente, con la stipula del presente contratto, si impegna pertanto a trasmettere alla Committente i documenti necessari per la richiesta di informazioni prefettizie cosiddette antimafia almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei servizi.

Resta inteso che, nulla ricevendo entro tale data, la Committente potrà ritenere risolto il presente contratto, per fatto e colpa del Contraente.

Il Contraente, altresì, si impegna a comunicare alla Committente ogni variazione dei dati riportati nel proprio certificato camerale intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia, in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fino al completamento delle prestazioni affidate.

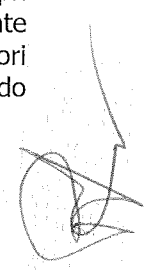
Tale impegno vale anche per le eventuali imprese terze subcontraenti del Contraente, delle quali dovrà fornire alla Committente i dati e la documentazione sopra indicata prima di procedere alla stipula di subcontratti.

Art. 28) Protocollo di Legalità

- 1) Il Contraente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- 2) Il Contraente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) Il Contraente si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2) e ciò al fine di consentire, all'immediata, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) Il Contraente dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca all'autorizzazione al contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98 ora D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico del Contraente, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predetti penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo delle somme dovute al Contraente in relazione alla prima erogazione utile.
- 5) Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 6) Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 29) Vigilanza del Committente Principale

Il Contraente prende atto ed accetta che la Regione Campania/Committente Principale eserciterà i propri poteri di vigilanza sull'esecuzione del presente Contratto e si obbliga a consentire al Committente Principale medesimo di svolgere tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di accertare che i Lavori in oggetto siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma del Progetto Esecutivo approvato e secondo quanto contrattualmente previsto.



Art. 30) Normative di riferimento

Il Contraente, nell'esecuzione del servizio, s'impegna ad osservare e ad adempiere a tutto quanto previsto dalla generale e specifica normativa in materia di Lavori Pubblici e dal Contratto d'appalto, così come integrati dalle disposizioni del presente Contratto.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune delle normative che le Parti, ove non diversamente pattuito dal presente Contratto, si impegnano a rispettare:

- D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- L. n. 136 del 13 agosto 2010;
- Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;
- D.L. n. 187 del 12 novembre 2010
- D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Art. 31) Valore delle rubriche

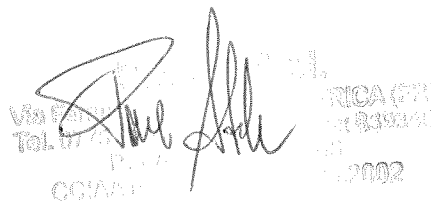
Le parti precisano che la rubrica d'ogni articolo è formata solo per comodità di lettura e non serve ai fini interpretativi del contratto.

Il presente contratto viene trasmesso al Contraente in due copie che dovranno essere timbrate e firmate in tutte le pagine, compresi gli allegati, e ritrasmesse alla Committente entro 10 giorni dalla data del loro ricevimento.

(luogo e data)

La Committente

Il Contraente



Official stamp of R.E.M. s.r.l. with handwritten signature. The stamp includes the company name, address (Via Ferruccio n. 16/A, 03010 Patrica (FR)), and tax code (02240470605).

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio n. 16/A
03010 PATRICA (FR)
Partita I.V.A. n. 02240470605

Il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 3bis Revisione Prezzi
- Art. 10 Divieto di cessione del contratto e di subaffidamento del servizio
- Art. 11 Adempimenti del contraente
- Art. 13 Programma del servizio
- Art. 14 Sospensione del servizio
- Art. 15 Pagamenti (divieto di cessione del credito)
- Art. 17 Modalità di regolamentazione dei reciproci rapporti debitori creditori
- Art. 18 Responsabilità civile del contraente e copertura assicurativa
- Art. 20 Clausola risolutiva espressa
- Art. 21 Rinunce del contraente
- Art. 22 Clausola di trasparenza
- Art. 23 Foro competente
- Art. 24 Obbligo di osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo
- Art. 25 Pubblicazioni e rapporti con la stampa
- Art. 26 Clausola sospensiva
- Art. 27 Verifica Antimafia
- Art. 28 Protocollo di Legalità

(Luogo e data)

Il Contraente



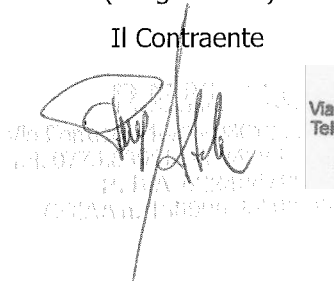
Allegati:

- elaborati di cui all'art. 1
- DVRI contenuto nel CD allegato di cui si allega la prima pagina del frontespizio
- Modello DH, di cui all'Art. 7
- Protocollo di legalità
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto di Napoli e la Stazione Appaltante/Committente principale
- modello di "Quietanza liberatoria"
- Allegato n° 1
- Offerta R.E.M. N. ROFF253_18 DEM
- Codice Etico, Politica Etica, Carta dei Valori e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 08.06.2011 n. 231 contenuto nel CD allegato di cui si allegano le prima pagine dei frontespizi
- Capitolato speciale sicurezza

Per accettazione degli allegati.

(Luogo e data)

Il Contraente



R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002